

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 GIUGNO 2010, N. 22033: concetto di gestione dei rifiuti.**

*«... “in tema di rifiuti, il concetto di gestione del rifiuto – non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell’attività tipicizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto” [Cassazione Sezione III n. 2950/2005, RV. 230675]. ».*

---

Registro generale n. 37947/2009

22033 / 10

33

Udienza pubblica 13.04.2010

Sentenza n. 716

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Pierluigi Onorato  
1. dott. Alfredo Teresi  
2. dott. Claudia Squassoni  
3. dott. Guicla I. Mulliri  
4. dott. Giulio Sarno

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Bignozzi Giuseppe**, nato a Pontinia il 7.06.1946, avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 11.12.2008 che lo ha condannato alla pena di €20.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1 lettera a), decreto legislativo n. 152/2006 e al risarcimento dei danni in favore di Centola Giovanni, costituitosi parte civile;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste e, in subordine, per essere il reato estinto per prescrizione;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Di Ciollo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

**osserva**

Con sentenza 11.12.2008 il Tribunale di Latina condannava Giuseppe Bignozzi alla pena di €20.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali [effluenti zootecnici] senza la preventiva iscrizione all'albo degli smaltitori [in Pontinia nel luglio e nel novembre 2004].

In particolare, Bignozzi aveva effettuato, con un trattore, plurimi trasporti liquami, contenuti in botti, prelevati dall'azienda agricola Migliorelli riversandoli su un fondo di sua proprietà e su quello di Bignozzi Franco [locato a Migliorelli Alfonso], attività che era stata interrotta dall'intervento di agenti



del Corpo forestale allertati da Centola Giovanni e dai suoi familiari, molestati dal puzzo intollerabile.

Migliorelli aveva dichiarato di avere incaricato Bignozzi di pulire una botte contenente liquami e di gettare l'acqua di lavaggio sul fondo locato utilizzando per il trasporto un trattore, circostanza che il Tribunale riteneva non vera stante il numero dei trasporti effettuati (16/18 la prima volta) e le tracce di letame riscontrate dal teste Bono, che aveva eseguito un sopralluogo per incarico del PM.

Sussistevano, quindi, la raccolta e il trasporto dei rifiuti eseguiti senza autorizzazione, unici fatti contestati, sicché era inapplicabile la normativa relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di mucche), peraltro, nella specie, neppure osservata.

Proponeva appello l'imputato contestando la qualificazione giuridica del fatto e deducendo illogicità della motivazione.

Asseriva che col revocato decreto penale di condanna era stata contestata l'utilizzazione agronomica, da parte dell'imputato e di Migliorelli Natalino, di effluenti zootecnici senza la preventiva autorizzazione, mentre egli era stato condannato per la contravvenzione ex art. 256 d. lgs. n.152/2006, sicché doveva "riqualificarsi il fatto e assolversi l'imputato", previa riapertura del dibattimento per produrre l'autorizzazione allo spandimento rilasciata al Migliorelli il 4.12.2000.

L'imputato censurava anche la quantificazione del danno, liquidato in €. 5.000, che era eccessiva poiché le operazioni erano avvenute in zona agricola.

Chiedeva di essere assolto; la revoca delle statuizioni civili e la riduzione della pena.

In data 16.10.2009 la Corte d'Appello di Roma trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell'art.568 n. 5 c.p.p.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Il ricorrente, infatti, muove dall'erronea premessa che gli sia stato contestato il reato di cui all'art.137, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 per avere utilizzato in agricoltura effluenti di allevamento, mentre la contestazione enuncia fatti diversi, rientranti nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 256 dello stesso decreto, senza neppure accennare allo spandimento al suolo del letame per utilizzazione agronomica, circostanza neppure asserita dal teste Migliorelli che aveva dichiarato di aver incaricato Bignozzi di pulire una botte sporca di letame e di versare l'acqua di lavaggio (e non il letame) su un fondo da lui locato servendosi di un trattore.

Sono conseguentemente incongrue le proposte censure [incentrate sulla richiesta, inammissibile, di rivisitare la ricostruzione fattuale] non attinenti al *thema decidendi*.

Correttamente, quindi, è stata qualificata la condotta dell'imputato stante che "in tema di rifiuti, il concetto di gestione del rifiuto ... non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attività tipizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto" [Cassazione Sezione III n. 2950/2005, RV. 230675].



Anche il motivo sul *quantum debeatur*, su cui vi è adeguata motivazione, non è puntuale perché generico e articolato in fatto.

L'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266].


Grava, quindi, sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

### P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 13.04.2010.

il consigliere estensore



il presidente

